

ORIGINALE

Mod. 18 BO (Rev 03)

COMUNE DI SCICLI

ASP DI RAGUSA – Servizio di Sanità Animale
Distretto di Modica

ORDINANZA N. 183 DEL 23-6-17

N. DI PROT. 1811/17/ASPRGVETMO DEL 21/06/2017

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario Distretto di Modica dalla quale risulta che nell'Allevamento sito in Contrada [REDACTED], tenere di [REDACTED] Cod. Az. 011RG119 si sono verificati casi di BRUCELLOSI OVI-CAPRINA negli animali di cui è proprietario/detentore il [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente [REDACTED] in C.d. [REDACTED];

Visto il Rapporto di Prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n. 9919 del 16/06/2017 ;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il D.A. n° 2090 del 6.11.2013 - Misure straordinarie in materia di tubercolosi, Leucosi e brucellosi bovina e ovicaprina;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015- Misure straordinarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina , leucosi bovina enzootica;

Vista la circolare prot. n. 0028052 del 06.11.2015 - Dir.Gen. Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari- del Ministero della Salute- in merito alla O.M. della Salute 28.05.2015

Visto il Decreto n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovicaprina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il D.A. n. 0025 del 12/01/07 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica degli ovicapri facenti parte degli allevamenti infetti

Visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina

Visto il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Visto il Reg. CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari

Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Visto il Reg. CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale

Visto il Reg. CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

Considerata la necessità di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicapri

Ritenuto che, al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi, è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio

ORDINA

al [REDACTED] generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dai Veterinari Dirigenti di questa ASP, di adempiere e rispettare quanto segue :


- 1) gli ovicapri riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 bis relativo alla prova del 12/06/2017, nonchè alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) gli ovicapri infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) tutti gli ovicapri dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva:
 - a. la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
 - b. il ripopolamento dell'allevamento a seguito di due o più prove negative effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.
- 4) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonchè degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzature ;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1069/09;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10) la separazione del latte degli ovini e caprini infetti da quello dei soggetti sani dell'allevamento e la utilizzazione di tale latte nello stesso allevamento esclusivamente per l'alimentazione animale previo adeguato trattamento termico;
- 11) la utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi, c) sia utilizzato per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario;
- 12) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 13) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data 14/04/2016, è revocato;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il [REDACTED] il quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data 19/06/2017 dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60 gg dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il Referente dell'U.O.T. di
Sanità Animale del Distretto di Modica
Dott. Angelino Carpinteri



IL RISPONDENTE
Prof. Vincenzo Giannone

